



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del Registro 25	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.
Data 03.04.2019	

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tre** del mese di **aprile** nell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00 con avvisi notificati nei modi e termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^a convocazione.

Alle ore 18.26 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti /Assenti
1. FRANCESCO MENNA	Presente	14. LUCIA PERILLI	Presente
2. VINCENZO SPATORE	Presente	15. MARCO MARRA	Presente
3. NICOLA TIBERIO	Presente	16. MAURO DEL PIANO	Presente
4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA	Presente	17. FRANCESCO PROSPERO	Presente
5. MARINO ARTESE	Presente	18. DAVIDE D'ALESSANDRO	Presente
6. ROBERTA NICOLETTI	Presente	19. ALESSANDRA CAPPA	Presente
7. MARIANNA DEL BONIFRO	Presente	20. ALESSANDRO D'ELISA	Presente
8. SIMONE LEMBO	Assente	21. VINCENZO SURIANI	Presente
9. MARCO MARCHESANI	Presente	22. GUIDO GIANGIACOMO	Presente
10. ELIO BACCALA'	Presente	23. DINA NIRVANA CARINCI	Presente
11. GIUSEPPE NAPOLITANO	Presente	24. MARCO GALLO	Presente
12. MARIA MOLINO	Assente	25. EDMONDO LAUDAZI	Presente
13. GIOVANNA PAOLINO	Assente		

Presenti n. 22

Assenti n. 3

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg:
Giuseppe FORTE, Luigi MARCELLO, Gabriele BARISANO.

Presiede l'adunanza il Sig. MAURO DEL PIANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa ANGELA ERSPAMER

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Gabriele Barisano;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Atteso che la TASI, sulla base della sopra richiamata normativa:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento alla TASI, ha in particolare previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze e che è prevista la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Rilevato che per l'anno 2018 il Comune aveva fissato le rispettive aliquote con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/03/2018;

Accertato che, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) la TASI non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative

pertinenza (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze):

- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'occupante (inquilino / comodatario) che destina gli immobili detenuti (in affitto / in comodato) come sua abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. In tal caso, il possessore dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della sua quota del 75% della TASI complessiva;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari (anche in assenza della residenza anagrafica);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ai terreni agricoli;

Dato atto che, dal 2016 anche ai fini TASI è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta

entro il 1° grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. A tal fine i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione sono gli stessi di quelli stabiliti ai fini IMU.

Dato atto, altresì, che la TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 (art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2) l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 634.478,88
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.183.000,00
Servizi di protezione civile	€ 61.500,00
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela dell'ambiente	€ 266.778,00

Polizia locale	€ 1.542.920,06
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 808.942,74
Totale	€ 4.497.619,68

Vista la legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.145 – pubblicata GU 31.12.2018), con la quale per l'anno 2019, è stato rimosso il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate negli anni 2015/2016/2017 e 2018;

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.292 del 17.12.2018);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 / 2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (pubblicato GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019);

Visto lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26.02.2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.02.2019, relativa alla determinazione delle aliquote d'imposta della TASI anno 2019;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 380 L. 228/2012;
- il vigente regolamento IUC – componente TASI;
- il vigente regolamento delle entrate;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui all'allegato verbale;

Con votazione resa in forma palese mediante sistema elettronico, il cui esito qui di seguito si riporta:

consiglieri presenti e votanti: 23

voti favorevoli: 15

“ contrari: 8

Astenuti: =

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3, della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. **di approvare**, per l'anno 2019, le aliquote di seguito riportate per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili):

Aliquota per abitazione principale (solo categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	1,0 x mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	1,0 per mille
Aliquota per le aree fabbricabili	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

3. **di confermare** anche per l'anno 2019, ai sensi dell'art.1, comma 681, L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, e l'immobile e relative pertinenze, non sono adibite ad abitazione principale, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 25% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. **di stabilire** in € 4.497.619,68 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come prospetto che segue:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 634.478,88
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.183.000,00
Servizi di protezione civile	€ 61.500,00
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela dell'ambiente	€ 266.778,00
Polizia locale	€ 1.542.920,06
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 808.942,74
Totale	€ 4.497.619,68

5. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2019;
6. **di stabilire** che la riscossione dell'imposta TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata in autoliquidazione assicurando, nel contempo, la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
7. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
8. **di dichiarare**, con 15 voti favorevoli e 8 contrari, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco ed i seguenti n. 22 consiglieri: Sputore, Tiberio, Lapenna, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Marchesani, Baccalà, Napolitano, Paolino, Perilli, Marra, Del Piano, D'Alessandro, Cappa, d'Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to MAURO DEL PIANO

Il Segretario Generale
F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 12.04.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, li 12.04.2019

Il Segretario Generale
F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ✓ E' divenuta esecutiva il giorno
- ✓ E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al .

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
